

La battaglia per l'autonomia della Frangia di Gola Maggiore
e la sua Costituzione in Ente Autonomo 1907-1916

Col pagamento dei debiti alla ditta Loi BARIJOSI & MILANO per la fornitura delle Campane e da poco finita la parte del "CAMPA NILE" subito arrivò il protesto di una nuova fattura nei "MINORI" e i "MASSIORI".

Sul principio del 1907 la fabbrica di Gola Maggiore, visto il deterioramento del castello della TORRE CAMPANARIA della Pieve di Sta Maria e il pericolo che esso presentava per l'incolumità pubblica, premesso la consueta perizia dell'Ingegnere, deliberava d'urgenza di provvedere alla sostituzione del deteriorato castello in legno, con altre in ferro e affidata alla Ditta Barijosi & Milano in lavoro per la parte metallica in $\text{L. } 3516$. - e quello murario al Capomastro TREZZI NAPOLEONE, risultato ammesso in $\text{L. } 4014$.

La fabbrica di Gola Maggiore forte del precedente storico aiuto, non di lieve importanza che dal Comune di Gola Maggiore era stata concesso un sussidio nella costruzione del loro castello per le Campane di Gola Maggiore, molto riluttante a acconsentire, senza tener conto del sopraccitato un tempo perseguitato dagli amministratori che si occupavano di altri sussidi si era consigliato la costruzione del castello in ferro. - Per favorire l'industria locale la stessa fabbrica fece costruire in legno.

Nella seduta comunale del 3/3/1907 la domanda venne discussa con vivacità e il consigliere COLOMBO ARCANGELO ed altri sostennero che il sussidio per il castello in legno era stato di recente accettato e che non era vero che la fabbrica era priva di mezzi come si voleva far credere in quanto in epoca recentissima si era abbandonata ad OPERE VOLUTTARIE e non di necessità necessarie, quali la SOSTITUZIONE in COTTO con altro in MATTONELLE e gli ABBELLIMENTI ORNAMENTALI all'interno del TEMPIO, disse che potremmo proseguire senza offrire al culto.

L'istaura della Fabbriceria venne quindi respinta con 9 voti contro 3 dei 12 votanti ed il verbale venne approvato dal sottoprefetto 2' Gallorati in data 29/3/1907

Ma nella stessa riunione si volse pure una NUOVA PROPOSTA di unione le pratiche per la separazione della frazione.

In una successiva seduta Comunale del 2.0 1907 su istaura della maggioranza degli elettori e per non essendo le forme acquisite, i Consiglieri deliberarono un ORDINE del GIORNO del seguente tenore:

" - perche l'Amministrazione di Gola Minore rimane paralizzato dalla situazione di DIVISIONE CONSIGLIARE, si faccia presso il Ministero degli Interni e alla Delegazione Provinciale le necessarie pratiche per ottenere la divisione - - - "

Il 7 Settembre del medesimo anno la Fabbriceria, rappresentata al Comune una seconda domanda di concorso al costo del "Castello" deducendo la propria insufficienza a sostenere l'onere della spesa già incontrata ma anche allora con seduta Comunale del 7 ottobre, ribadendo le precedenti obiezioni respinte con 12 voti contro 3 (su 15 votanti) l'interposta istaura e il verbale venne pure approvato dal sottoprefetto con voto 20/10/1907. —

La Fabbriceria con ricorso 14/11/1907 si rivolse alla GIUNTA PROV. AMM. 1A di MILANO, esponendo le proprie difese contro le deduzioni del Comune Comunale, affermando la propria insufficienza e far fronte agli impegni superandosi con un certificato del SUBECONOMO dei BENEFICI VACANTI di Ponte Arona, ottenuto il Comitato del 1906 della FABBR. si era chiuso con una somma di £ 93, 26

Il ricorso sosteneva che il vero motivo del negato concorso del Comune di Gola Minore era da ricercarsi nelle serie di rappresaglie suscitate dai CONSIGLIERI di GOLA MINORE e PROSPIANO in conseguenza a SEPARARSI ed ERIGERSI in ENTE AUTONOMO.

Il sottoprefetto 2' Gallorati chiedeva al Sindaco di Gola Minore di

Comunicarsi le deduzioni dell'A.C. La lettera venne data il 27/11/1907 e le deduzioni della GIUNTA MUNICIPALE furono del 28/1/1908 con una perseveranza nelle negature del contribuente.

Da quell'epoca sino al termine del Censuario 1910 e quasi per cinque anni vi fu stesura sulla dibattuta questione. Con un estremo tentativo ufficiale del ricorso ma in effetti si furono contatti con il SURE COLOMBO e la GIUNTA PROV. AMM. di MILANO per limitare le ridotte della Fabbricaria (lettere del 27/10/1903 e portarle a £ 1000, portarle poi a £ 1600.

La Giunta Amministrativa decise quindi in tal senso il 1/2/1910 accogliendo le ridotte dei "maggon" e proponendo al Comune di pagare "PRO BONA PACIS" la somma in questione.

Muovimenti il Comune persisteva nelle negature, amarendosi che le cattive condizioni del Comune non poterono far fronte alle nuove spese avendo chiuso l'esercizio 2 biennio con un deficit di £ 3500.

Sino al 20/9/1910 le acque rimasero tranquille, ma il 20/9/1910 la G.P.A. di Milano con deliberazione 1267 riconosceva la validità e l'imponibilità di quest'atto, ritenendo insufficienti i mezzi della Fabbricaria e fornendo come da certificato del sub economo dei BENEFICI VACANTI di Rusto Rovato, un importo di 30 fiorini per l'eventuale ricorso contro il provvedimento.

La Giunta Comunale passò al Contro 1222 con commento: Preoccupato dell'antecedente grave, per di rendere gli interessi del Comune e non "PER FUTILI RAPPRESAGLIE" e per non pagare i contributi con altre tasse, deluso di dubitare dell'insufficienza dei mezzi della Fabbricaria di Giove Maggiore. Chiede che ricompensino verifichino bene la Ditta Bernini e quella TREZZI. Da ambedue, riferisce l'esposto, sono emerse prove che le spese per l'incastellamento e per le opere murarie erano state pagate sin dal lontano 1907 e qualcuno nel 1908.

L'ulteriore della Fabbricaria, da a conoscenza delle indagini del Comune, dimostra di avere contratto un debito col fidejussore della Fabbricaria

ROSSI STEFANO e presenta a tale Conferenza ⁴ ricevute per prestiti aduti in quel periodo.

Scelte così la discussione in Consiglio Comunale il 13/10/1910 per valutare l'attendibilità delle ricevute non registrate e nella validità del mutuo e debito contratto senza l'autorizzazione dell'Autorità tuttora, ne decise delle deliberazioni di rito. La discussione accende gli animi ma i consiglieri di Giorla maggiore in numero 26 sono messi in minoranza dal fronte GIORLA MINORE - PROSPIANO che esprime 9 voti.

La battaglia non era ancora finita. Gli atti inviati alla G.P.A. di Milano, non confermano quest'ultima a cambiare l'opinione che compare nel CONCORSO SPESA in £ 1600. - da parte del Comune e fanno un termine perentorio di 15 giorni per effettuare il pagamento, altrimenti s'infonda provveduto in base all'art 213 della Legge Provinciale e Comunale.

Il 21/12/1910 la giunta PROV. P.M.M. vota la chiusura facente versare a Bilancio PREVENTIVAMENTE e PERENTORIAMENTE l'importo del contributo di £ 1600. - all'Amministrazione in base alla legge citata. La comunicazione venne data dal Sottoprefetto che ribadisce da lei che non è stata adottata "PRO BONO PACIS" di £ 1600 per contenere le uscite comunali.

Contro le decisioni prese non vi era che il ricorso al Governo del RE, la preparazione del ricorso è opera del potente Sindaco di Giorla minore Conte DURINI, senatore del Regno. Pochi giorni dopo e precisamente il 13/1/1911 il documento viene stilato e presentato nei seguenti termini:

" Contro le decisioni adottate dalla G.P.A. il 21 12/1910 il Comune di Giorla minore, presenta ricorso al

CONSIGLIO DI STATO

per i seguenti motivi:

a) Non esiste la insufficienza di messi in Giorla maggiore in quanto

11
In quella riunione vi sono dei CONTRIBUENTI benintenti tra cui qualche MILIONARIO (! n.d.a)

3

- b) La spesa e il prestito relativo NON erano stati a suo tempo concordati dall'Amministrazione Comunale
- c) Gravosi stati fatti degli abbellimenti alla Chiesa, senza tener calcolo delle CONDIZIONI FINANZIARIE e dei bisogni indispensabili.
- d) Il concerto a campagna a potersi ridurre a sé (e quelle sostenute sono di tale peso da far spietolare il Costello) e pesare molto meno tale fatto dimostra l'idea LUSSUOSA delle opere effettuate e in considerazione di tale ipotesi non è giusto che altri abbiano a pagare le spese
- e) Che era stata fatta la PAVIMENTAZIONE della Chiesa, senza prima valutare le proprie forze economiche.
- f) Che è troppo facile con quanto sopra DELARE un DISORDINE AMMINISTRATIVO (rivolto alla Fabbricaria! n.d.a)

Per meglio valutare il documento il ricorso è concordato dalle signorine

11 IPOTESI

- 1°) Non devono considerarsi la nuova versione dell'incartellatura un atto vero e proprio di espropriazione di edifici a culto, come non devono ritenersi che la Chiesa ABBA le zone campagnole.
- 2°) Che prima di intendersi si debba trovare il momento adatto per il mutamento.
- 3°) Che il Governo non fermi alle RAPPRESENTAZIONI contro le finanze esposte nelle deliberazioni dei rappresentanti della Fabbricaria e del Consiglio Comunale rappresentanti la finzione.
- 4°) Che il Comune di Gorte Minore, non saprebbe dove reperire tali fondi (in L. 1600 -) dato che anche il MUBIFRAGIO LOMBARDO (1910 n.d.a) a differenza di campagne e che l'IMPOSTA DAZIARIA è già ancora in vigore

Non occorre molta perspicacia per valutare il ricorso. Le signorine

tato da un uomo abile, potente e navigato nella politica contesa delle ipotesi fuerali ed è fondato su argomenti logori che nulla fanno a vedere con basi giuridiche in caso contrario un ricorso.

La sola deduzione che il Comune non era in grado di pagare la somma di £ 1600. - in tre anni, che se pur notevole per quei tempi, non era improba per un comune che ormai era vicino ai 6000 abitanti e ancora si voleva coprire il tutto non presentando gli reali fatti come rappresentati.

La verità era che oltre a non voler pagare la faccia, si voleva costringere la finanze ad effettuare quei fondi che dovevano portare alla divisione in condizioni di netta inferiorità.

Il 21/8/1911 scoppia il furibondo. Il Consiglio di Stato emette il

DECRETO REALE

di RE VITTORIO EMANUELE III

sentito il CONSIGLIO di STATO

vista la LEGGE COMUNALE e PRONCIALE

su proposta del MINISTRO di GRAZIA e GIUSTIZIA e del CULTO.

abbiamo decretato e

DECRETIAMO

Respetto il ricorso del Comune di GORLA MINORE

Il nostro Guardasigilli Ministro suddetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. ANNA di VALDIERI il 21. 8. 1911

FR. VITTORIO EMANUELE III

CONTROFIRMATO:

FINOCCHIARO APRILE

Registrato alla Corte dei Conti il 2/9/1911

Pochi giorni dopo il 27 settembre 1911, il Decreto arriva al Comune di Gorla Minore e subito la Giunta apre la crisi comunale con le dimissioni in mano.

Si convoca il Consiglio Comunale per il 3 Novembre 1911.

Il tema proposto è " COMUNICAZIONE del PRESIDENTE CIRCA LE DIMISSIONI delle GIUNTA ed alcuni CONSIGLIERI ed eventuale AUTORIZZAZIONE al Sindaco di ricorso al Consiglio di Stato - sessione V^e - contro il Decreto Reale, reattivo del RICORSO del COMUNE per il contributo alle Fabbricazioni di Gola Maggiore

Sole la pena di riprire la discussione, almeno nei punti più caldi. Il Consigliere GADDA VITTORIO chiede al Sindaco come mai si era arreso in ricorso che le Fabbr. di G. mag. non avesse compilato i propri conti, mentre le informazioni dimostrano il contrario.

Il Sindaco tenta di dare una logica spiegazione. A questo punto interviene il combattivo consigliere ROSSI STEFANO che fa osservare al Sindaco le ambiguità dell'ordine del giorno sul quale non è ben specificato il motivo delle dimissioni della Giunta e ne chiede la spiegazione.

Ribatte il presidente riferendo l'O.G. perfetto nella sua formulazione eccetto solo che il motivo delle dimissioni avrebbe dovuto contenere una migliore motivazione.

Comincia un vivace (ma a detto dei reali: Corroni in furioso - n d a) battibecco fra il Consigliere GADDA VITTORIO di Gola Minore, sostenuto da altri e i consiglieri di Gola maggiore ROSSI STEFANO, BANFI ERNESTO, CAPPELLETTI GIOVANNI e CAPRIOLI LUIGI.

Il Consigliere ROSSI STEFANO che surge da paravola nella discussione ritiene che l'ordine del giorno delle articolazioni in DUE distinte voci. Ancora il Sindaco risponde che il procedimento è ridotto dalla Sottoprefettura per cui deve darne comunicazione, ma che lo stesso presidente non ha nulla in contrario a dividere la discussione.

Passa poi alla comunicazione delle lettere di DIMISSIONI di otto Consiglieri del Comune di GOLA MINORE e della frazione di PROSPIANO e da lettura della Comunicazione della Sottoprefettura in cui si richiede il ritiro delle dimissioni fu dar edito all'Amministrazione di ricorrere alla V^e sessione del Consiglio di Stato -

4 consiglieri dimissionari presenti in aula dichiarano di aderire alla proposta a CONDIZIONE che il SINDACO non desista dalle pratiche di SEPARAZIONE delle FRAZIONI.

I presenti in aula erano in numero di nove di cui solo i quattro citati erano di Gola Maggiore e la proposta passa.

Il Sindaco forse nel tentativo di evitare una rottura ricorda ai presenti che un nuovo ricorso dovrebbe costare £ 600 - al che l'assessore ROSSI STEFANO aggiunge "che si farebbe bene a pagare le Lire 1500 anziché ricorrere con esito incerto".

Il presidente mette quindi ai voti "IL RICORSO al CONSIGLIO di STATO" e per protesta i consiglieri di Gola Maggiore abbandonano l'aula rendendo SOSPESA la SEDUTA, per mancanza di numero legale.

Qui occorre una spiegazione tecnica. I consiglieri presenti in aula erano 10 (6 di Gola Maggiore e Prospiano e 4 di Gola Maggiore). Abbandonata la seduta dai maggiori il Sindaco del Partito in sospeso le dimissioni, perché inutilizzabili e alcuni dei presenti si sono "preoccupati" di farsi alla ricerca di almeno due consiglieri per riportare a otto la composizione del Consiglio e ristabilire la legalità.

Infatti il procedimento è proscritto, con una dichiarazione dei due mai arrivati, anche loro dimissionari, che dichiarano al Sindaco di ritirare le loro dimissioni, rendendo così operante la procedura. Di nuovo si passa ai voti sulle proposte di ricorso e questa volta lo stesso fanno all'UNANIMITA' dei soli rappresentanti di forte "minore" e Prospiano.

Dal canto mio la fabbrica di Gola Maggiore, con velocità sorprendente e con la volontà dell'intelligente ROSSI STEFANO preferisce a ogni costo di fudere il DECRETO REALE.

Quelli del Capoluogo e di PROSPIANO a loro volta presentano le "PROPOSTE di SEPARAZIONE della FRAZIONE del Capoluogo" non solo, in precedenza il 25/11/1911 nell'istruire il Bilancio di Provvista del

Comune evitare di includere il contributo delle campane ed un corso per la G.P.A. il seguente certificato:

* Il sottoscritto

CERTIFICA

Che il Bilancio di previsione per l'anno 1912, avente un totale di L. 60,423,04 di entrate ed altrettante in uscita, con un aumento di L. 2890,04 nella somma per le comunali a favore del bilancio stesso, venne approvato dalla giunta il 10/10/1911. e che qui di seguito si trascrive

omissis

L'aumento della spesa è necessariamente causato dai seguenti motivi:

- 1.) Spese di spedite che si sono verificate
- 2.) Pagamento area shade cimitero (Cassa nuova n.d.a)
- 3.) Pagamento bandi e suppellettili scolastiche (Cassa nuova n.d.a)

Nel bilancio non sono incluse le L. 1500 - alla fabbrica di Carlo Magnani non ritenendo la G. Municipale prendere la responsabilità prima di aver udito il Consiglio

GIUNTA MUNICIPALE :

GIULIO Conte DURINI
 Davide Mars. ROSSI
 Leonardo MACCHI
 Carlo CATTANEO
 segretario G.B. LUSSARDI "

Il 10. 12. 1911 si presentò davanti l'avv. POZZI DOMENICO e l'avv. G. RIVAROLI il nuovo ricorso al GOVERNO de RE nella IV^a sessione del Consiglio di Stato.

I termini storici del ricorso sono già stati ampiamente desunti nella visione della due parti. Riferiamo quindi solo la visione del ricorso nella

TESI

NON ESISTERE L'INSUFFICIENZA di MEZZI. E' giurisdizionale costante che l'obbligo transitoriamente mantenuto dalla legge

11
e carico dei Comuni di provvedere alle manutenzione degli edifici inserenti il pubblico culto e meramente sussidiario ed esteri, in quanto a ciò si può provvedere con altri mezzi.

Quando risulta in fatto non esistere persone od enti neppure tenuti per legge e per contratto, alla manutenzione del SACRO Edificio e della Parrocchia E' POVERA o poveri sono nelle quasi totalità anche i Parrocchiani, solo allora il Comune non può sottrarsi all'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione del Tempio.

E' risaputo pure essere giurisprudenza costante che l'art. 320 della Legge Comunale e Provinciale non ha abrogato le leggi anteriori in materia di spesa per la manutenzione degli edifici inserenti il culto e quindi esiste tutt'ora l'obbligo degli Enti specificatamente indicati in dette leggi a provvedere alle suddette opere, secondo l'ordine di procedura stabilito dalla Legge Comunale.

Il diritto Comunale ha tutt'ora efficacia anche per quanto riguarda la base e la validità del riparto delle spese per gli edifici al culto reale e non personale e perciò gravato su tutti i possessori di beni stabili situati nel distretto Parrocchiale e perciò essi non abbiano ivi la loro dimora (Appello CASALE 22/3/1908 - Dec 4^a Sez. 13/11/1896).

Quò numero, non si comprende come mai la G. P. A. per pagare una spesa spesa che si aggira sulle Lire 4000 - non abbia tenuto calcolo del contributo obbligatorio della popolazione ed abbia sorvolato su di esso affermando semplicemente che, stante la peste armata, i fedeli non potranno corrispondere di più, ricorrendo così ad uno degli ultimi posti della scala degli obblighi in "mire Canonica", cioè il Comune. Anzi non dovrebbe sfuggire alla cognizione della G. P. A. l'esistenza notoria di non poche beni stabili nel distretto delle Parrocchie di G. M. MILIONARIO PARECCHIO e di altri possessori con un CENSO talmente COSPICUO che da soli potrebbero far pareggiare la esigua in contante. E poi a quale annata si riferisce la decisione della G. P. A. ?

11
Dall'epoca della costruzione dell'incastellatura fu ad oggi di amate,
ne sono trascorsi ben TRE e non per tutte si potrà ripetere lo stesso rituale.

Si dice anche che la Fabbrica non abbia avuto e non abbia tut-
tora i mezzi sufficienti in unocal in proposito il certificato del Subcomune
dei Benefici Tocanti a Busto A., che attesta ~~che~~^{fu} al termine dell'esercizio 1906,
Ma il Comune non ha potuto e non può veder d'ora i successivi esercizi 1907/8
1908/9 non essendo ancora compilati i rispettivi conti. Il Comune ha una
sola prova certa, irrefragabile, e cioè che la spesa è stata svolta in
modo completo. La fabbrica afferma di aver contratto un mutuo, ed
entra dalle ricevute di denaro a suo tempo ricevuto e prestato dal suo
Presidente.

La G. P. A. esporta la sua decisione sostenendo, che stante l'urgenza
dei lavori, e quindi del mutuo, non potersi avere palesemente la manovra
autorizzatoria ad esso. Ma il contrasto è troppo evidente tra l'epo-
ca dei lavori e quella del mutuo. Quest'ultimo nella sua massima parte
risulterebbe contratto nel 1908 e quindi emerge l'abbondanza del tempo
intercorso e sufficiente per deliberarlo ed inserirlo nei bilanci, fatto
approvare nella parte contraria e ratificare in quella già avvenuta.

Invece tutto ciò che la legge impone a tutela dei diversi Enti, proponendo
per l'esecuzione tuttora organi singoli e collegiali, nella cui atti
negli atti della Fabbrica. E quale valore legale il Comune può com-
tere a delle ricevute non registrate e quindi di data incerta, stese come
appare dalla fresca traccia della firma nello stesso giorno in cui furono
prodotte? E non mancano persino delle motivazioni e non a ciò perciò
per quale motivo il denaro fu prestato. E non è molto suscitato
il fatto che in nessuna delle istanze prodotte dalla fabbrica, nemmeno nel
ricorso alla G. P. A., nel esposto susseguente, nei diversi atti, è fatto cenno
all'esistenza di un prestito? E' più che evidente quindi il non cala
tutte queste obiezioni e esclamazioni si nutrono lo spirito dell'art. 320
della legge Prov. e Com. le "condanno molto chiaro e spalanca il dispendio del pubblica
denaro."

" Vi è di più. - Il precedente storico in cui la G.P.A non vuole dare impulso, quello dei abbellimenti della Chiesa, della sua pavimentazione, completano il quadro, della Ter. sostenuta dal Comune. Altres che nel l'esercizio 1906 si possono in occasione della VISITA PASTORALE, di lavoro di MEZZI RILEVANTI e di carattere VOLUTTUARIO, attesoche non può reggersi alle più elementari argomentazioni logiche e tecniche il fulmineo apparire del PERICOLO di un'incastellatura che si sgretola sotto il peso di ben SEI CAMPANE (per le stesse occasioni ne basterebbero anche meno) cade per fatalità di cose quello che FU ed E' il PRECONCETTO, una supposizione immaginaria, l'INSUFFICIENZA di MEZZI. Non può non enumerarsi che sia valso ad INFRESCARE la VOLTA (della Chiesa - n. d. a) di un'opera luminosa il fatto doverci a breve scadenza il tempo di fronteggiare una spesa più necessaria e quanto pensierosi avrebbe dovuto essere un marito per la Fabbrica.

Le cose non seppe misurare il peso delle proprie forze, se volle abbandonarsi alle momentanee gioie di un'opera decorosa, ma paragonabile, non è fuori che altri abbiano a sopportare l'amarosa di un'opera cui fu estratta e sobbarcarsi. Ne vale osservare che detta pavimentazione deve comparsi per elargizione e animi. E' molto facile vedere un disordine amministrativo sotto l'USURGO dell'ANONIMA, ex l'amministrazione di un Ente dovere opporsi o reggersi in base simili queste elezioni al superiore controllo a proibire commettere.

Il Comune di Civile minore sostiene inoltre le seguenti:

I P O T E S I

Non devono considerarsi la rimozione di un'incastellatura per campana un'atto vero e proprio e cementazione di un edificio destinato al culto.

E' innegabile che l'edificio destinato al culto è il TEMPIO, luogo di raccolta dei fedeli per le proprie manifestazioni religiose. Soltanto le spese inerenti alla conservazione di tale edificio possono entrare nell'orbita della art. 320 della legge attuale e nulla più.

Lo spirito della legge deve in questo caso restringersi alla bisogno di non far fare i fedeli di una religione, riconoscute per le Ufficiali, dalle formalità di radunarsi in comunità per quelle manifestazioni collettive che sono insite nel loro CUORE e formano con tutto quello che non può scindersi e che si chiama CULTO ESTERNO.

Ma il Comune non trova la necessità di unire al tempio vi sia una Torre nella cui cella trova posto una messellatura, per ben. Se si compare, non vede l'urgenza subito di rimuoverla se non v'è il bisogno, potendosi benissimo attendere, colla rimozione del pericolo immediato per il pubblico, l'epoca convenientemente favorevole per la costruzione d'un nuovo costello -

Oppure per il Regio Governo non fosse nemmeno fermare alle invocate spese di rappresentazione, il sottoscritto fa osservare, che non vi sono fondi disponibili per tale spesa nel Bilancio Comunale e non si sa dove battere il colpo per pagare le £ 1500.-, che verrebbero esorate sul bilancio 1944.

La somma posta eccede il limite legale di £ 3072,65 per ben Lire 11.482,02 ed è nota la POCA e MINIMA PRODUTTIVITA' di queste PLAGHE a cultura che per 2 più furono devastate dal NUBIFRAGIO LOMBARDO e i cui danni si rinfrescano anche nella prossima annata. Le tasse comunali sono applicate anche in modo non concorrente delle leggi data la contemporaneità della TASSA FAMIGLIA e sul VALORE LOCALE CIVILE. Le DAZIO. è altrettanto gravoso e pendono diverse domande di riduzione dei rispettivi canoni di abbassamento.

Insomma non si sente di offrire all'idea di doverne imporsi un peso non necessario, NON GIUSTO, non impellente, quando sul tappeto attendono la soluzione altri PROBLEMI di ben più alta importanza, rispetto alle salute e all'educazione pubblica.

Il sottoscritto confida pertanto che il REGIO GOVERNO vorrà ponderare i motivi espliciti nel presente ricorso ed attende che decida conforme a quanto fuoriesce e retto criterio amministrativo 'impiego

F.to GIULIO DURINI " 11

Se il primo ricorso conteneva degli accenti campionistici ed un'ipotesi nelle forme, il nuovo ricorso fatto in stile prettamente da "LEGOLED" è industriale cioè i legali abbiamo l'abilità di raggiungere i semplici problemi e cercare in essi i punti deboli per ottenere vantaggi, ma francamente gli elementi di fondo per una verifica della sostanza non si riscontrano.

Avrei il piacere di coprire i motivi di fondo sostanziosi proprio dalle argomentazioni edotti e dagli argomenti che ho scritto nei appunti.

Una lettera del 7/12/1912 da parte del sottoprefetto mette in falsa pista il Comune in quanto lo stesso scriveva: "Che se il sovrano accettasse le imposizioni del Consiglio di Stato, non farebbero le trattative per una onnicomprensiva esenzione CON GRAVI RIFERCUSSIONI SULL'ORDINE PUBBLICO".

Da tempo però "contatti noi ufficiali" per trovare le soluzioni definitive al problema che certamente non risiedeva nella questione di un reddito, ma nella DIVISIONE delle FRAZIONI erano finiti. Lo scoglio legale era la legge dello stato che impediva alle frazioni inferiori ai 3000 abitanti di essere amministrate autonomamente e quindi non poter diventare Comuni.

Occorreva una legge speciale in Parlamento e contatta con le Autorità politiche.

Infaticabile è l'attività del ROSSI STEFANO con i legali della latinità (Avv. DEL GIUDICE) e il deputato FILIPPO MEDA e DELL'ACQUA. Il primo esponente del Partito Popolare, grande elettore in Lombardia ed il secondo l'indimenticabile "PAA CARLEDO" del partito socialista noto industriale Xomb della Valle Olona e enorme mente popolare tra gli elettori a ogni riunione.

Si cercò subito di impostare il modo di presentarsi in Parlamento una LEGGE SPECIALE di istituzione del Comune di Gola Maggiore e superare le divergenze muovendo from os/20/25.

Nel contango si stringono le file per un tentativo di accordo sulle
fondamenta di divisione e mi fusti fa trovare un modo di fare delle
proposte che tutelino gli interessi della popolazione e le prerogative della
Fazione 2 Corle Maggiore

E' nel giro di pochi giorni due fatti si susseguono, ma la rappresentanza
in Comune della Fazione 2 Corle Maggiore è sparita. Sono 5 i
Consiglieri su cui può contare la nostra popolazione e di questo non
impossibilitata (Giulio Sallone) mentre la rappresentanza di Corle
Minore e Prospero, coalizzata, si presentava in forze con 11 presenti
(tra i quali qualcuno che era stato in partito comunista) e il centro
il Conte DURINI CARLO.

A memoria di noi, nameno gli ansiosi, che si fu un fermento
e un succedersi di discussioni non certo tranquille.

Come già accennato in precedenza la superiore minoranza della
Fazione era cessata e la preponderanza di personalità nella coalizione
aveva ottenuto il suo scopo.

Interessante è un'ambasciata del CONTO DURINI all'Av. POZZI per
Coprire la mentalità (E' del 26/12/1911)

1. "Le 2 facce una verso l'altra volevo altrettanto. Si voleva l'acquisto
chiodine e doveva fare unida in Corle Maggiore! Si voleva una scuola,
altrettanto in Corle Maggiore! A Corle Maggiore si voleva un delegato
2 Stato Civile come nel Caspurg! E' tutto come un esemplare
di colpa dei cittadini 2 Corle Maggiore e niente 2 fare 2 TURBO
LENZE (Prefetti e Viceprefetti) tutti oppongono il Sindaco per recovire
al Consiglio 2 Stato. E poi vi è da aggiungere che nelle elezioni del 1911
si sono presentati 4 UOMINI BATTAGLIERI e FIERI avversari"

Il documento 2 deluzza e mettere in dubbio l'opponente dei "PICCOLI"
che non trovano "NE SPIRITO di SACRIFICIO" né "CONCORDIA"
perché hanno solo per il loro "BENE UNICO e PERSONALE" e in
questo dei documenti rivelati e quelli fatti fa fortemente dubitare
delle sue combinatorie non comprendendo forse il natura dei tempi e

Si deve procedere immediatamente alla convocazione del Consiglio Comunale
e l. 11/11/1911 per evitare disordini e spente il SOTTORETTO di
GALLARATE con la folla pubblica.

L'intervento del rappresentante del Governo è giustificato dall'urgenza di
tranquillizzare gli animi ed evitare il PIU' INCALZANTE PERICOLO DI
CONFLAGRAZIONE ritenendo che gli animi sono troppo divisi nelle cose
petizioni ed ANTAGONISMO 2 uterini.

Aperta la discussione nella seduta il SINDACO DURINI Conte GIUSEPPE
nella sua qualità di Presidente e contesta la legalità del numero di consiglieri
che risultano presenti:

- 1 ALBE' ANGELO di
- 2 BANFI ERNESTO di Gorta Maggiore
- 3 CAPPELLETTI GIOVANNI "
- 4 CAPRIOLI LUIGI "
- 5 ROSSI STEFANO "
- 6 CATTANEO CARLO di Gorta Maggiore
- 7 COLOMBO AMEROSIO "
- 8 GADDA LUIGI "
- 9 COLOMBO ARCANGELO "
- 10 GIACCHETTI PIETRO "
- 11 ROSSI don DAVIDE "
- 12 MINORINI FRANCESCO "
- 13 SALMOIRAGHI GIORNANO "
- 14 MACCHI LEONARDO 2 Prospiano

assenti:

- 1 BENVATI FILIPPO perché DECEDUTO di Gorta Maggiore
- 2 MOLteni RINALDO " DECEDUTO di Prospiano
- 3 BERNACCHI ALESSANDRO DIMISSIONARIO di Gorta Maggiore
- 4 DURINI Conte CARLO dimesso rappresentante di Gorta Maggiore
- 5 GADDA Vittorio " di Gorta Maggiore

Si procede nell'ordine del giorno:

"PROPOSTA della SEPARAZIONE del CAPOLUOGO ed EREZIONE di COMUNI AUTONOMI della FRAZIONE di GORLA MAGGIORE"

Il Sindaco anzitutto fece un voto ringraziamento a nome di tutti i Consiglieri al sottoprefetto che ha voluto fusione, dimostrando in tal modo che Egli prende fiero interesse alle questioni che agitano il Comune e la sua presenza rende la seduta maggiormente importante e da garanzia dello svolgimento nell'ordine e nella legalità.

Il SOTTOPREFETTO esordisce ringraziando i Consiglieri per la loro partecipazione e conorando che il Comune di Gorla Maggiore sia composto 2 popolazioni BUONA e LABORIOSA, ossequianti alle leggi e che egli si è sempre interessato alle vicende amministrative, ritenendo utile la sua presenza nelle fasi più acute.

Dice di aver riferito la sua attenzione sul contributo su le commissioni ma di aver subito colto al substrato più radicale della questione che in quello della SEPARAZIONE della frazione e la creazione di COMUNI AUTONOMI. Difende in combattimenti personali coi rappresentanti delle due parti, le quali furono coronate dall'esito di volerle presentare adunanza.

Premunisce la presentazione dell'O.G. da parte della presidenza, e invita alla serena discussione.

Il Sindaco, ribadisce i punti per un coordinamento delle procedure e conclude l'Ordine del Giorno con la presentazione 2°

DELIBERA

per missione senz'altro le procedure e tutti gli ATTI per conseguenza quanto sopra.

Interviene il Consigliere ROSSI STEFANO, che legge una lettera favorevole dell'on DEPUTATO CARLO DELL'ACQUA e presenta un memoriale concernente le deduzioni dei "PICCOLI" Consiglieri 2 Gorla Maggiore, che come afferma, causa dei quali, non SI PUO' TALKARE di SEPAZIONE. Il memoriale composto 2 11 articoli è il seguente:

4 Consiglieri della Frazione 2 Gorla Maggiore, nelle persone dei

presenti, nonché con la Comunità appropriaione del ^{comune} S. GIADA VITTORIO a nome del presentatore, in ordine alla presentazione dell'OG, espongono e vogliono sia disposto quanto segue:

- 1°) Che le domande di separazione sia proposta ed inoltrata dal Capoluogo in relazione ai termini previsti dall'art. 115 cap. 2 della Legge Provinciale Comunale
- 2°) Che al territorio della fusione siano cancellati i CONFINI quali alla medesima spettano ai sensi dell'aggregazione con il Comune di GORLA MINORE
- 3°) Che il PATRIMONIO comunale tanto l'immobiliare che di mobili, nonché i CREDITI e i DEBITI della fusione comunale vengano divisi in proporzione del numero delle popolazioni risultanti dalle circoscrizioni, in modo che ad un maggior numero di popolazione corrispondano proporzionalmente maggiori diritti ed oneri e maggiori patrimonii
- 4°) Che vengano nominate 2 Periti Tecnici, l'uno del capoluogo del Comune di GORLA MINORE, l'altro della fusione di GORLA MAIORI, i quali abbiano a valutare la proprietà mobiliare ed immobiliare del Comune agli effetti della divisione di cui sopra, nonché le costruzioni, le opere e gli impianti pubblici in attività nelle due circoscrizioni territoriali (impianti elettrici, pompe di acqua potabile ecc) allo scopo di determinare i compensi dell'una circoscrizione o Ente a danno dell'altra in ragione come sopra del numero delle popolazioni.
- 5°) Che in caso di disaccordo sia arbitro il SOTTO PREFETTO di Gallarate con la nomina di un terzo arbitro.
- 6°) Che venga questa sede stessa nominato un RAPPRESENTANTE dell'Ufficio di STATO CIVILE in loco fusione.
- 7°) Che si deroghi al fatto 3°), alla Fabbricazione di GORLA MAIORI in punto (in mente n. dia) CONTRIBUTO COMUNALE, nelle spese del cartello delle Caserme, oltre a sopferire unicamente il COMUNE di GORLA MINORE, senza responsabilità ed impegni per il COMUNE di

GORLA MAGGIORE.

- 8°) Che sia INTEGRATA, in funzione delle pratiche di separazione, la RAPPRESENTANZA in CONSIGLIO della Frazione di Gorla Maggiore, provveduto per la NOMINA dei QUATTRO CONSIGLIERI MANCANTI
- 9°) Che il contributo di £ 400 - fu qui anticipato dalla FRAZIONE di GORLA MAGGIORE al MEDICO, e da pagarsi in quanto venga calcolato nelle spese del Comune agli effetti del fatto 3° -
- 10°) Che sia rilasciate copie della rappresentanza della fraz. di Gorla Maggiore della LISTA ELETTORALE, di detta frazione, nonché una COPIA per INTERO del BILANCIO COMUNALE -
- 11°) Che le SPESE tutte inerenti per le separazioni, di finanze, delle copie dei bilanci e delle liste e cui sopra, nonché le copie del verbale dell'odierna seduta finanziaria e completo esecio del Capoluogo

La discussione ^è animatissima in ciascun articolo, ed in particolare nel I°, nel III° e nel VI° fatto; le dove si accenna alla domanda di farsi dagli elettori al Capoluogo secondo le modalità dell'art. 115 - cap. 2° - LEGGE COM. LE e PROV. LE per ottenere la separazione e al modo di riportare le ATTIVITA' e PASSIVITA', ma l'intendente preficatore del sotto prefetto riesce a riportare egualitario giungendo alla VOTAZIONE per appello nominale. Il Consiglio quindi

APPROVA

il seguente ORDINE del GIORNO:

" Il Consiglio Comunale

RITENUTO

Che per: tranquillizzare gli animi, troppo divisi da COMPETIZIONI ed ANTAGONISMI di INTERESSI, per rendere automaticamente amministrativo, per VANTAGGIO RECIPROCO delle popolazioni delle diverse frazioni: URGE provvedere con tutti i mezzi disponibili la separazione del Comune della Frazione di Gorla Maggiore e la sua eruzione in Comune

"

SENTITE

Le richieste formulate dai Consiglieri della frazione nel memoriale a verbale che s'ha scritto in esile ed accettabile completamente ed eccezione del paragrafo 1°)

DELIBERA

di iniziare subito tutti gli atti legali per conseguire la separazione "

Stefano ROSSI appoggia nel memoriale presentato la seguente risoluzione
" Volte che vengono accolte le richieste proposte i Consiglieri della frazione di GORLA MAGGIORE in vista anche dell'ABANDONO DEPLOREVOLE in cui viene lasciata la frazione, tutti ora mancano 2 SCUOLE SUFFICIENTI dell'UFFICIALE di STATO CIVILE, COSTRADE all'interno dell'abitato in condizioni deplorabili: 2° manutenzione, approssimano emi fra gli elettori e i Contribuenti del luogo, le pratiche di riparazione che da parte loro accettano subordinatamente all'omologazione delle sopportate condizioni e si riservano 2° riferire al consiglio dell'ente delle pratiche dopo il 25/12/1911."

Abbiamo voluto includere nel finale questa frase "piccoli" in riferimento alle più esposte segnalazioni delle condizioni sociali e economiche, sorte da un'innocente volute dei "grandi" e non dalle rispettive popolazioni.

DE BONIS

Il sottosegretario mi vede opportuno approvare le suddette deliberazioni che restano operanti.

Restano da quel momento in decisione i ricorsi al CONSIGLIO di STATO.

La quarta sessione il 19/1/1912 emette la seguente:

DECISIONE

" Nel ricorso del Comune di Gorla Maggiore, rappresentato dagli avv. POZZI e RIVAROLI
contro
il MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA e contro

LA FABBRICERIA di GORLA MASSIORE

e
CORNO Rev. PIETRO

per

L'ANNULLAMENTO e SOSPENSIONE Decreto REALE 21/8/1911

relativo al contributo... (omissis...)

udite nelle udienze del 22/11/1911 e relatore AICARDI e l'Avv.
RIVAROLI per il ricorrente.

RITENUTO in FATTO

che la G. P. A. di Milano deciderà il 21/12/1920 la compensazione
del contributo... (omissis) e che il Comune ricorre contro tale decisione
e che il Governo con D. R. 21/8/1911 respingere il ricorso... (per
motivi già enunciati - omissis).

Contro il decreto il Comune ricorre a questa Sessione per i motivi...
(già esposti nelle petizioni - omissis) per la gravità delle condizioni
a cui rappresentanti minacciano di dimettersi e per l'irreparabilità
del danno che ne deriva, SOSPENDERE la esecuzione del Decreto
impugnato.

DIRITTO

La Sessione riservata ogni pronuncia sullo scritto e sulle spese ordi-
na che venga sospesa.

ESECUZIONI

del R. D. 21/8/1911 relativo al contributo... (omissis)

Con deciso in Roma il 22/12/1911 della IV Sezione, con intervento
del P. f. di Presidente (atto unidico) PINCHERLE

PETTECCHI GIUSEPPE Consigliere

Estensore Referendario:

CASNETTA LUIGI 4

AICARDI

VANNI GIOVANNI Avv. 4

CORNO Camillo 4

FUCINI G. 4

Gli avvocati comunicando all'A.C. il risultato di "UNA SOSPENSIONE" fanno seguire molto più avanti le faccende in £ 861 e gli interventi dei Comuni di Gora Minore che criticano il costo dell'impresa a cui si debbono aggiungere altre £ 85,95 per il pagamento del conto spese.

Una curiosità del Sindaco: Che fare? Il sottoprefetto vuol dar corso all'ordinanza e un'altra causa costa.

Si decide però il tale scuso ed evitano di delinquere nelle responsabilità burocratiche con le convocazioni del Consiglio.

L'adv. POZZI DOMENICO il 22/7/1913 ci fa conoscere che il processo di ricorso si svolgerà il 1°/AGOSTO/1913.

Il verbale è dettato da un solo indiviso in desidero 2° EVINATA: malgrado accordi presi in presenza dell'AUTORITÀ TUTORIA.

Nel frattempo le procedure di riparazione cominciano a dare i loro frutti col processo della seduta del COMITATO PROVINCIALE di Milano in data 16/6/1913 che attraverso le necessarie informazioni inviate per l'esame ai Comuni e che in particolare riferiscono le parole intese e che rivelano che in data 26/11/1911 gli elettori delle frazioni di Gora Maggiore in ben 160 firmatari (dei 212 componenti gli elettori) chiedono lo stacco delle frazioni (autentiche del notaio Lombardi 2 fratelli) e che tale esposto venne presentato dal Sindaco il 19/4/1912.

A seguito di ciò la DEPUTAZIONE PROVINCIALE incaricava i propri tecnici di provvedere a una completa esplorazione della frazione e che il territorio risultava da dividere nelle seguenti frazioni

GORA MINORE	Etari 545	per il 40%	dell'arcidiocesi
PROSPIANO	283	21%	
GORA MAGGIORE	453	34%	

e che

la popolazione era 2

GORLA MINORE	n	2406	pers	44%	della popolazione globale
PROSPIANO		881		16%	
GORLA MAGGIORE		2198		40%	

La relazione di Bugatoni nel descrivere le usanze e le provviste dei servizi di acquedotto, di illuminazione, cucine, scuole, illuminazione ecc ecc e del

" CONTO PATRIMONIALE del COMUNE di GORLA MINORE

ATTIVITA'

1.) Cosa adibite all'UFFICIO MUNICIPALE in Gorla minore	£	21940.-
2.) Ponte vive lungo la via Municipio (60 circa) in Gorla minore		548.50
3.) Impianti di illuminazione elettrica e forza motrice (2 frazioni)		25220.-
4.) Pesa pubblica in Gorla minore		548.50
5.) Mobili e arredi d'ufficio e scuole (2 frazioni)		5485.-
6.) Pompe idrauliche (2 Gorla minore - 2 Prospiano - 2 Gorla Maggiore)		5485.-
Totale attività	£	<u>59237.-</u>

PASSIVITA'

1.) Mutuo chirografario (Polo Ruffini) credito Gorla Maggiore	£	8900.-
2.) Pensi banno di orfanotrofia e LL.PP. 2 mlano		3800.-
Totale passività	£	<u>12700.-</u>

PATRIMONIO NETTO £ 46537.-

CONTO PATRIMONIALE COMUNI "divisi 4"

	GORLA MINORE	GORLA MAGGIORE	Comparto a carico e favore di Gorla Maggiore
1 - cose	£ 21940.-	£	2192.-
2 - Ponte	548.50	£	219.80
3 - Imp. elettrico	15220.-	8410.-	1700.-
4 - Pesa	548.50		219.80
5 - Mobili ed arredi	3485.-	2000.-	299.-
6 - Pompe idrauliche	3000.-	2485.-	-
Totale	£ 46542.-	12985.-	11229.60